

❖ **Tribunale di Brescia.**

Dott. L.C. - Sent. n. 124/10 del 18 gennaio 2010.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA - Sezione Seconda Civile -nella persona della dott.ssa L.C., in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 124.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;

ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa rigetto della riconvenzionale;

condanna la Banca ..... spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di €35.838,40 con interessi al tasso legale dal 27.12.2005 al saldo, ed al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.990 per diritti, € 17,50 per spese, € 374,30 per anticipazioni ed € 5.000 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, iva e Cpa come per legge.

Brescia li 31.12.2009

Pubblicata il 18 gennaio 2010

Il Giudice

Dott. L.C.

❖ **Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Capri, Dott. A.Q. , Sent. n. 106 del 5 novembre 2010.**

TRIBUNALE DI NAPOLI.

SEZIONE DISTACCATA DI CAPRI.

REPUBBLICA ITALIANA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

IL GIUDICE UNICO presso la Sezione Distaccata di Capri, Dott. A.Q., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., la seguente

SENTENZA.

nella causa iscritta al n°31 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2006, avente ad oggetto: nullità del contratto di apertura di credito, risarcimento danni, anatocismo e ripetizione di indebito oggettivo, vertente

P. Q. M.

Il Giudice Unico presso la Sezione Distaccata di Capri, definitivamente pronunciando, ex art. 281 sexies C.P.C., sulla domanda proposta da ..... nei confronti del ....., in persona del legale rappresentante p.t., con citazione del ....., in accoglimento della domanda, per quanto di ragione, così provvede:

1°) Accertata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata con riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa, condanna il convenuto Istituto di Credito alla restituzione in favore dell'attore delle somme indebitamente incamerate a tale titolo, come complessivamente determinate dal C.T.U. con capitalizzazione annuale, in €. 26.729,86, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo;

2°) Condanna il medesimo Istituto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 5.250,00, di cui €. 1.720,00 per spese, (comprese quelle di C.T.U., liquidate in complessivi €. 1.396,73, oltre I.V.A. e Cassa di previdenza, poste provvisoriamente a carico dell'attore), €. 1.480,00 per diritti ed €. 2.050,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre rimborso forfetario spese generali su diritti e onorari con attribuzione agli anticipatari.

Così deciso in Capri, addì 5.11.10.

IL GIUDICE UNICO

Dott. A.Q.

❖ **Tribunale di Cassino, Dott. G.S., Sentenza n. 437 del 14 giugno 2010;**

REPUBBLICA ITALIANA,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,

Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del Dott., G.S., ha pronunciato la seguente n. 437/2010

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 962 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006 trattenuta in decisione in data 4.12.09 con i termini di cui all'art 190 c.p.c. a decorrere dall' 1.1.10, concordi le parti PQM

il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia promossa dall' ....., dalla ..... T. di T. .... s.a.s, sigg T. A., T. A. e S. M. avverso la ..... s.i ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:

giusto l'accertamento dei corretti importi finali sui relativi conti in forza quanto illustrato in parte motiva, condanna la ..... Imi s.p.a a restituire al sig T. A. (in proprio) l'importo di € 48.808,74 risultato a credito sul c.c. n. 27/1630; alla T. T. A. s.a.s. l'importo di € 361.975,00 risultato a credito sul c.c. n. 27/1643; alla A. T. di

T. Antonio s.a.s la somma di € 475.899,17 risultata a credito sul c.c. n, 27/1223, oltre gli interessi legali su tali importi dalla domanda al saldo; condanna la stessa ..... s.p.a. a rimborsare agli antistatari procuratori degli attori le spese da questi anticipate per la lite che liquida in € 360,00 per esborsi, € 4.200,00 per diritti ed € 7.200,00 per onorari, oltre sp gen al 12,50%, Iva e Cna come per legge; pone definitivamente a carico della Banca il costo della c.t.u.

Cassino, 11 giugno 2010

Giudice G.S.

❖ **TRIBUNALE DI BARI,**

REPUBBLICA ITALIANA,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

il Dott. G.R. , in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA N. 2289/07

PQM

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciano sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17 luglio 2000 dalla .....I corrente in Bari nei confronti della Banca ..... Spa, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, dichiarata la nullità della clausola di interessi sino al 19 ottobre 1994 e della clausola di capitalizzazione trimestrale, determina il credito in € 227.249,78 al 20 gennaio 1997, oltre interessi convenzionali con capitalizzazione trimestrale dalla stessa data al saldo; dichiara assorbita ogni altra domanda;

2) condanna la banca alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 338,00 per esborsi, € 1806,00 per diritti ed € 5000,00 per onorari RSG, IVA e CAP, in favore dell'avvocato anticipatorio; le spese di CTU restano definitivamente a carico della banca;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 06 ottobre 2007.

L'Estensore.

❖ **REPUBBLICA ITALIANA,**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, in persona del giudice G.DG., ha emesso la seguente, nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 112 del R.G. 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. .... nei confronti di ....., così provvede:

Dichiara la nullità della clausole contrattuali previste dall'art 7 commi 2° e 3° del contratto di conto corrente n ..... nella parte in cui prevedono capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed il rinvio alle condizioni uso piazza per la loro determinazione.

Dichiara che nulla è dovuto dall'attore alla banca convenuta per commissione di massimo scoperto e spese fisse, periodiche e per le altre spese inerenti alla gestione del conto corrente poiché, non determinate nell'importo.

Conferma l'ordinanza ingiunzione ex art 186 ter cpc emessa in data 19.1.2006.

- Condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori in solido della somma di € 52.981,98 oltre interessi legali dal 1.10.2005 al saldo.

- Spese compensate per il 30%.

- Condanna parte convenuta al pagamento, delle restanti spese di lite in favore dei procuratori antistatari che si liquidano in € 5020,00 di cui € 220,00 per spese, € 1800,00 per diritti ed € 3000,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP e IVA come per legge.

Spese di C T U a carico della banca convenuta.

Ostuni, 16.10.2008.

❖ **TRIBUNALE DI LECCE,**

Seconda sezione civile

SENTENZA n° 2248/09

REPUBBLICA ITALIANA,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Tribunale di Lecce in persona del G.U. Dr.ssa G.E. ha pronunciato la seguente

SENTENZA, ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa iscritta al n.291/2001 R.G. promossa.

PQM

Il Tribunale dei Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da .....contro ..... s.p.a. la accoglie e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto dedotto in giudizio con riferimento alla determinazione degli interessi.

Condanna la banca convenuta a corrispondere in favore di P la somma di € 55.500,00 oltre agli interessi come in motivazione specificati.

Condanna l'Istituto di credito a pagare in favore dell'attore, con distrazione in favore dell'Avv. ....le spese di giudizio che si liquidano in € 7.000, 00 per onorari, € 4.535,00 per diritti, oltre spese generali, iva, cap e rimborso forfetario come per legge. Pone le spese di C T U definitivamente a carico della Banca.

Lecce, 4.11.2009 Il G.U. Dr.ssa G.E.

❖ **IL TRIBUNALE di FIRENZE,**

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. P. nei confronti di ..... S.p.A :

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Banca ..... a corrispondere ad A. P. l'importo di € 83.270,53 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (20 ottobre 2004) alla data di pubblicazione della sentenza;

condanna la ..... a rifondere ad A. P. le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, in € 3.484,00 per diritti ed € 320,00 per spesa oltre I.V.A. a Cap e spese generali con pagamento in favore dal suo difensore che ha dichiarato di averle anticipate per sua conto.

Così deciso in Firenze il 20 ottobre 2008.

Il Giudice,

Dott. L.M.

Il Cancelliere,

L.E.

Depositata il 29 ottobre 2008.

❖ **REPUBBLICA ITALIANA,**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina - Avv. G.N. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. \_\_\_\_.

Nel procedimento civile contrassegnato con il n. 229/06 R.G. avente per oggetto: "Invalidità e nullità parziale contratto di conto corrente con ripetizione indebito"

Promosso da:....., rappresentati e difesi ....., nei confronti di

..... persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato.....

Il G.O.T.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da ..... e ..... nei confronti della .... S.p.a. (già ..... ) in persona del legale rappresentante pro tempore, e sulla base dei risultati riportati dalla CTU, così provvede:

1) in accoglimento alla domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di c/c n. 18....2 (poi 018 01 00262 65, quindi 00262/65 nonché 304 101.....2) acceso da ..... presso la ex ..... di ..... di ..... Spa (oggi, .... Spa) in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, all'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle spese non pattuite;

2) dichiara che Banca Carime S.p.a. è debitrice di .. .... della somma complessiva di € 52.734,29, oltre interessi legali semplici e rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 2001 sino al soddisfo e per l'effetto condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tale somma in favore dell'attore;

3. condanna Banca Carime S.p.a., al risarcimento del danno in re ipsa subito da ..... e ..... Immacolata per la errata segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia che viene equitativamente determinato in € 2.000,00 ciascuno;

4. condanna Banca Carime S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 10.352,80, di cui € 352,80 per spese borsuali, € 3.000,00 per diritti, € 7.000,00 per onorario, oltre al rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

5. pone definitivamente a carico di ..... le spese di C T U.

Lecce - Campi Salentina, 09 luglio 2009.

Il Giudice,

Dott. G.N..

❖ **REPUBBLICA ITALIANA,**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona del Dr. A.R., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 246/10,  
nella causa civile iscritta al n. 852/2006 del Ruolo Generale  
promessa:  
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 n. 4 c p c e  
118 disp. att. C p c nel testo introdotto dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18.6.2009.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, richiesta, eccezione reietta così provvede:

- a) previa declaratoria di nullità parziale dei moduli contrattuali regolanti gli impugnati rapporti di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale secondo gli usi di piazza, delle CMS, delle valute fittizie, delle spese, dell'anatocismo trimestrale e di nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus;
- b) accoglie, per quanto di ragione la domanda proposta e per l'effetto dichiara che la società P. srl in persona del legale rappresentante pro tempore, alla data del 24.11.2006, non era debitrice di alcuna somma nei confronti della convenuta banca ..... spa in persona del legale rappresentante;
- c) condanna la convenuta banca ..... di Siena spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società P. srl in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo restitutorio la somma di € 273.122,67 relativa al c/c ordinario oggetto del presente giudizio oltre interessi dal di della domanda all'integrale soddisfo;
- d) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ..... spa in persona del legale rappresentante pro tempore perché infondata e non provata;
- f) condanna la convenuta banca ..... in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia della società P. srl in persona del legale rappresentante che viene quantificato nella misura equa e di giustizia in € 1.500,00 in favore della predetta società ed in € 1.500,00 in favore del sig.....oltre interessi su dette somme dal di della domanda all'integrale soddisfo;
- g) condanna la convenuta banca ..... in persona del legale rappresentante pro tempore a rettificare la errata segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia della società attrice P. srl in persona del legale rappresentante nonché di P. ....;
- g) condanna la convenuta banca ..... in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di Ctu contabile
- h) condanna la convenuta banca ..... spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società P. srl in persona del legale rappresentante pro tempore € 357,00 per spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 16.000,00 per onorari del giudizio oltre Iva, Cap e forfettario così liquidati in considerazione della pregevolezza delle questioni giuridiche trattate, dell'assistenza defensionale prestata e del quantum accertato, il tutto da distrarsi in favore del Difensore che ha reso la dichiarazione di rito.

Sentenza esecutiva ex lege.

Maglie 11.7.2010.

❖ **REPUBBLICA ITALIANA,**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,  
IL TRIBUNALE DI PESCARA.

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. A.B. nella causa civile in primo grado iscritta al 2573/05 del R.G.A.C.C. vertente tra:

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. C. nei confronti della ....., con atto di citazione notificato in data 18.5.2005 così provvede in relazione al conto corrente n. 401.....-35;  
- determina il saldo di detto conta corrente nella misura di € 569.646,69 e per l'effetto condanna la Banca al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo,  
- dichiara compensate ella misura del 10% le spese del presente giudizio tra le parti, con condanna della .....al pagamento delle restanti spese a favore del M. C. che liquida per l'intero, salvo quanto da compensare in complessivi

€ 54.030,00 (oltre spesa di CTU), di cui € 30,00 per esborsi (oltre spese di CTU), € 9.000,00 per diritti ed € 45.000,00 per onorari oltre IVA, CAP e contributo al 12,5%.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara dell'8.10.2009.

Dott. A.B.

❖ **REPUBBLICA ITALIANA,**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,  
IL TRIBUNALE DI PESCARA.  
SENTENZA N. 78/08,

In composizione monocratica in persona del giudice unico dott. A.B. nella causa civile in primo grado iscritta al n° 3355/05 del R.G.A.C.C. vertente tra:

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ..... nei confronti della Banca. con atto di citazione notificato in data 8.7.2005 così provvede in accoglimento delle domande:

- condanna la Banca . quale saldo del conto corrente con affidamento mediante scopertura n. 6.....02, al pagamento della somma di € 725.227,52, oltre gli interessi legali dalla data della domanda.
- condanna la Banca . a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia del nominativo del .....
- condanna la Banca .....al pagamento in favore del .....delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 35.942,35 oltre spese di CTU di cui € 442,35 per esborsi (oltre spese di CTU), € 5.500,00 per diritti ed € 30.000,00 per onorari di avvocato, oltre il 12,50% ex art. 14 T.F. CPA 2% e IVA 20% su diritti e onorari come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 20.1.2008.

Il Giudice Unico,  
Dott. A.B.

❖ **REPUBBLICA ITALIANA,**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,  
TRIBUNALE DI LECCE.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. M.P. ha pronunciato la seguente SENTENZA.

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Condanna la ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di G. E., della complessiva somma di € 307.632,32, oltre agli interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo;
- 3) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli oppositori;
- 4) Condanna la ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU nonché delle spese processuali, che liquida in complessivi € 18.000,00, di cui € 2.500,00 per diritti, € 15.000,00 per onorario e €500,00 per spese, oltre al 12,5% ex art.14 T.P., I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'Avvocato .....

Lecce, 19.5.2008,  
Il Giudice Dott. M.P.

❖ **TRIBUNALE DI BARI,**  
SEZIONE I CIVILE,  
SENTENZA N: 859 del 2008.  
REPUBBLICA ITALIANA,  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Giudice del Tribunale di Bari - in composizione monocratica - Dott. S.U.DS., ha emesso la seguente SENTENZA.

OGGETTO: Azione per la declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di c/c e di accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti.

CONCLUSIONI: all'udienza del 12/12/2007 la causa passava in decisione ex art. 190 c. p. c. sulle conclusioni rassegnate contestualmente dai procuratori delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.

PQM.

Il Giudice del Tribunale di Bari, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra i procuratori delle parti, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3 giugno 1999 da ..... nei confronti della ..... Spa, della Banca ..... Spa e della ..... Spa, cui è subentrata in corso di causa ..... Spa nella sua qualità di procuratrice di ..... Spa, poi fusa in .....Spa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di .....
- 2) dichiara la nullità parziale del contratto di c/c intercorso tra la Banca convenuta ed il correntista;
- 3) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna ..... a pagare in favore di ..... la somma di € 66.444,31 oltre interessi legali dal 16 giugno 1999 al soddisfo;
- 4) ordina ad ..... di revocare la Segnalazione dei nominativi degli attori alla Banca d'Italia;
- 5) condanna Intesa ..... al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 7.300,00, di cui € 3.500,00 per diritti, € 3.800,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge e del rimborso forfettario delle spese generali, oltre le spese del CTU;
- 6) compensa le spese nel rapporto processuale tra gli attori e la ..... Spa;
- 7) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Bari, li 18 marzo 2008.

IL GIUDICE,  
S. U. DS.

Depositato nella Cancelleria del 3 aprile 2008.

❖ **TRIBUNALE DI BRINDISI,**

Sentenza n. 473 del 20 giugno - 7 luglio 2008.

REPUBBLICA ITALIANA,  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,  
TRIBUNALE DI BRINDISI.

Il Tribunale civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ordinario Tribunale (GOT) Avvocato Quarta, ha pronunciato la seguente SENTENZA.

Nel giudizio civile iscritto al n. 1817 del R. G. AA. CC. per l'anno 2004, promosso da:

PQM.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ..... — ..... in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti della ....., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così decide:

Accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale ripetizione somme proposta dalla ..... srl;

Dichiara l'invalidità parziale del rapporto bancario di apertura di credito con affidamento su c/c n. 295.....65.01.24 intercorso tra ..... s.rl e Banca .....

Consequentemente e per lo effetto, condanna la convenuta Banca ..... .., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'odierna attrice, della somma di € 281.276,62 (pari a £ 544.627.477), secondo i calcoli di cui alla prima prospettazione del Ctù, oltre interessi legali dalla data del ricalcolo fino al soddisfo:

Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta Banca ..... .. al pagamento in favore dell'attrice della differenza, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, di cui € 1.000,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, iva e Cap come per legge. Pone definitivamente le spese della Ctù a carico dell'attrice per 1/3 (un/terzo), e a carico della convenuta per i restanti 2/3 (due/terzi).

Rigetta tutte le altre richieste.

Brindisi, addì 20/06/2008,

GOT Avvocato V. Q.,

Pubblicata il 7 luglio 2008.